
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SS ACQUISTI

00000675 del 09/04/2024

OGGETTO: FORNITURA DI “TUBERCOLINA BOVINA” PER UN PERIODO DI 24 MESI - ALL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL’UMBRIA E DELLE MARCHE – CIG N. 9141308DFD – RINNOVO - IMPORTO PRESUNTO EURO 51.130,00 IVA INCLUSA.

IL RESPONSABILE SS ACQUISTI

Visto l’articolo 23.2 titolo III dell’Atto Aziendale di diritto privato, adottato con deliberazione n. 259 del 10/11/2015 e s.m.i.;

nominato con Deliberazione del Direttore Generale n. 339 del 27/10/2023;

attestata la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto appresso indicato;

individuato l’avv. *Maura Acchiardi* quale responsabile del procedimento;

richiamato il vigente Regolamento dei provvedimenti amministrativi dell’ASL CN1;

richiamata la deliberazione n. 325 del 16/10/2023 “Deleghe funzioni di gestione ai dirigenti aziendali. Revoca Allegato 1 del provvedimento n. 112 del 13/03/2023. Riattribuzione deleghe.” – Allegato 1 Capo1.4 N°4;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., applicabile alla presente procedura *ratione temporis*;

Richiamato il provvedimento nr. 783 del 20/04/2022 e il contratto stipulato con L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL’UMBRIA E DELLE

Segue Determinazione n. 00000675 del 09/04/2024

MARCHE per la fornitura di “TUBERCOLINA BOVINS”, per le esigenze dell’ASL CN1, per un periodo di 24 mesi;

Preso atto che la lettera d’invito, prot. nr. 34605 del 16/03/2022, prevede, alla scadenza del contratto, la possibilità di rinnovare il contratto di fornitura per un periodo sino a ventiquattro mesi;

Richiamato il D.P.C.M. 11 luglio 2018 “Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell’art. 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014 nr. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, nr. 89” e dato atto che i prodotti oggetto del presente provvedimento non rientrano nelle relative categorie merceologiche;

Rilevato che sono state consultate le convenzioni CONSIP e SCR PIEMONTE S.p.A., ai sensi dell’art. 1-4° comma del D.L. n.168 del 12/07/2004 - convertito in legge 30/07/2004 n.191 - ma che i prodotti di cui all’oggetto non rientrano, per tipologia, specifiche tecniche e caratteristiche richieste dagli utilizzatori, nei prodotti proposti in convenzione attiva;

Tenuto conto che la SS. Acquisti, con prot. nr. 31062 del 04/03/2024, ha richiesto alla S.C. Farmacia Ospedaliera di trasmettere parere in merito all’opzione di rinnovo, unitamente al fabbisogno presunto, per un periodo di ventiquattro mesi, al fine di avviare la relativa procedura;

Rilevato che, con protocollo nr. 36379 del 14/03/2024, la SC Farmacia si è espressa favorevolmente in merito all’esercizio dell’opzione di rinnovo comunicando i relativi fabbisogni e attestando la regolare esecuzione del contratto in scadenza;

Visto in particolare l’art. 35 comma 4 del citato Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che richiama l’istituto del rinnovo dei contratti;

Preso atto che, con lettera prot. nr. 37156 dello 15/03/2024, è stato interpellato L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL’UMBRIA E DELLE MARCHE, al fine di formulare offerta migliorativa o confermativa per la fornitura in oggetto, finalizzata al rinnovo per un periodo di ventiquattro mesi, così come previsto dalla documentazione di gara;

Atteso che la ditta sopra citata, con offerta del 25/03/2024, agli atti della S.S. Acquisti, ha comunicato di aderire alla proposta, confermando le quotazioni originarie, come di seguito indicato:

Segue Determinazione n. 00000675 del 09/04/2024

Prodotto offerto	Fabbisogno presunto per 24 mesi	Prezzo unitario	Importo totale per 12 mesi
Tuberculina bovina	300.000	0,15494	€ 46.482,00

Vista la nota prot. 45077 del 02/04/2024 con la quale la SC Farmacia approva l'uso dell'opzione di rinnovo;

Ritenuto, per le motivazioni sopra esposte, di rinnovare il contratto per la fornitura di "TUBERCOLINA BOVINA" ALL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE Togo Rosati Via G. Salvemini n. 1 – 06126 Perugia – P.IVA e cod. fiscale 00150090546, per un periodo di ventiquattro mesi decorrenti dal 20/04/2024, per un importo di € **46.482,00** IVA esclusa e di € **51.130,00** IVA compresa;

Rilevato che i costi derivanti dalla presente fornitura sono così specificati:

Richiamate le deliberazioni del Direttore Generale:

- nr. 359 del 20/11/2023 avente ad oggetto: "Adozione per l'anno 2024 dei Budget economici trasversali attribuiti ai gestori di spesa dell'ASL CN1";
- Richiamata la delibera di programmazione n. 406 del 21/12/2023, avente ad oggetto: programmazione annuale delle attività afferenti alla macro area di spesa "DAM" e prima assegnazione per le spese relative alle attività a rilevanza economica – anno 2024;

Stabilito che le somme imputate ad anni successivi rientreranno nella programmazione della Macro Area afferente, nell'ambito delle disponibilità complessive assegnate al budget provvisorio degli esercizi futuri;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile della Macro Area DAM relativamente alla spesa oggetto del presente provvedimento;

Ritenuto di individuare quale direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) il Direttore della S.C. Farmacia Ospedaliera dell'ASL CN1 (attualmente il dr. Carlo Brunetti), cui competerà lo svolgimento delle attività previste dal DM 49/2018, inclusa l'attività di gestione del contratto anche dal punto di vista tecnico contabile (gestione su NFS), unitamente all'obbligo di comunicare tempestivamente eventuali cause ostative di cui sia a conoscenza, ai sensi della vigente normativa anticorruzione;

Segue Determinazione n. 00000675 del 09/04/2024

Dato atto che nella fattispecie non sono state rilevate situazioni di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e ai seguenti rapporti:

- Rapporti di lavoro/professionali/finanziari in corso o riferibili ai tre anni precedenti;
- Rapporti contrattuali/negoziali in corso riferibili ai due anni precedenti;

DETERMINA

Di provvedere, per le motivazioni in premessa esposte, al rinnovo del contratto per la fornitura di "TUBERCOLINA BOVINA", occorrente per un periodo di ventiquattro mesi decorrenti dal 20/04/2024 alle condizioni contrattuali dettagliatamente indicate in premessa ALL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE Togo Rosati Via G. Salvemini n. 1 – 06126 Perugia – P.IVA e cod. fiscale 00150090546;

Di dare atto che il costo complessivo presunto derivante dal presente provvedimento di **€ 46.482,00** IVA esclusa e **€ 51.130,00** IVA 10% compresa, deve intendersi imputato come segue:

Anno competenza	Nome del Budget	Conto	Descrizione conto	Importo senza I.V.A.	Importo con I.V.A.
2024	DAM/FAR	3100105	Sieri e vaccini	€ 17.431,00	€ 19.174,00
2025	DAM/FAR	3100105	Sieri e vaccini	€ 23.241,00	€ 25.565,00
2026	DAM/FAR	3100105	Sieri e vaccini	€ 5.810,00	€ 6.391,00

Di confermare direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) il Direttore della S.C. Farmacia Ospedaliera dell'ASL CN1 (attualmente il dr. Carlo Brunetti), cui competerà lo svolgimento delle attività previste dal DM 49/2018, inclusa l'attività di gestione del contratto anche dal punto di vista tecnico contabile (gestione su NFS), unitamente all'obbligo di comunicare tempestivamente eventuali cause ostative di cui sia a conoscenza, ai sensi della vigente normativa anticorruzione; Di trasmettere il presente provvedimento alla S.C. Farmacia Ospedaliera dell'ASL CN1 per gli adempimenti di competenza;

Di trasmettere il presente provvedimento al Direttore dell'esecuzione del contratto e alla S.C. Farmacia Ospedaliera dell'ASL CN1 per gli adempimenti di competenza.

Segue Determinazione n. 00000675 del 09/04/2024

IL RESPONSABILE SS ACQUISTI

o suo sostituto

Avv. Maura ACCHIARDI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge.